

Allegato 1

Avviso Pubblico



**Misura 1.33 par.1 lett. d)
"Arresto temporaneo dell'attività di pesca"
emergenza COVID-19**

Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014

**AVVISO PUBBLICO
Annualità 2021**

SOMMARIO

1. Riferimenti normativi
2. Finalità della Misura e dell'Avviso
3. Interventi ammissibili
4. Area territoriale di attuazione
5. Soggetti ammissibili a finanziamento
6. Requisiti per l'ammissibilità
7. Determinazione del sostegno
 - 7.1. Periodo di ammissibilità
 - 7.2. Calcolo del sostegno
 - 7.3. Giornate d'arresto non ammissibili
8. Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno e pagamento
9. Documentazione per accedere al sostegno
10. Dotazione finanziaria
11. Intensità dell'aiuto
12. Valutazione istruttoria
13. Criteri di selezione
14. Approvazione elenco dei soggetti ammissibili al sostegno, concessione e liquidazione
15. Modalità di erogazione del sostegno e controlli
16. Cumulabilità degli aiuti pubblici
17. Obblighi del beneficiario
18. Revoca del sostegno e recupero delle somme erogate
19. Diritti del beneficiario
20. Informativa ai sensi dell'art. 119 del Reg. (UE) n. 508/2014 e comunicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013
21. Disposizioni finali

All. A - Modello di domanda di sostegno e pagamento.

1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo alle Disposizioni comuni sui fondi SIE e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 218/2017 della Commissione del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Regolamento (UE) 560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, Fondi SIE, adottato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014;
- Programma Operativo FEAMP Italia 2014/2020 (PO FEAMP) CCI 2014IT14MFOP001, approvato dalla Commissione con Decisione di Esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015, modificato da ultimo con nota Ares (2020)7530301 del 11/12/2020.
- Delibera CIPE 10 del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento;
- Decreto Ministeriale n. 1034 del 19 gennaio 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP;
- Decreto Ministeriale n. 9053167 del 13 agosto 2020 relativo alla riprogrammazione del P.O. FEAMP 2014-2020 ai sensi dell'art. 78, comma 3-novies, del Decreto-Legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020;
- Atto repertorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 16732/CRFS/10 del 3 marzo 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale;
- Accordo Multiregionale approvato nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 9 giugno 2016 per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP, così come modificato nella seduta del 6 agosto 2020;
- Deliberazione della Giunta regionale Marche n. 782 del 18/07/2016 di recepimento degli strumenti di programmazione e delle disposizioni attuative del PO FEAMP;
- Deliberazione della Giunta regionale Marche n. 1422 del 23/11/2016 di approvazione dello schema di convenzione con l'AdG del PO FEAMP in qualità di Organismo Intermedio (OI);
- Disposizioni Attuative approvate dal Comitato di Sorveglianza e/o dall'Autorità di Gestione;

- Circolare MiPAAF 6485 del 27 marzo 2020 avente per oggetto: “Decreto Legge 17 marzo 2020, n°18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Dirigente della PF Economia Ittica della Giunta regionale Marche n. 46 del 01/06/2021, recante approvazione del Manuale delle procedure e dei controlli - versione 10.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1209 del 18/10/2021, recante linee di indirizzo per l’emanazione del secondo avviso pubblico.

2. Finalità della Misura e dell’Avviso

In linea con quanto previsto dal Reg. (UE) 560/2020, la Misura intende attenuare l’impatto dell’emergenza sanitaria nel settore della pesca, attraverso la concessione di un sostegno (premio) per l’arresto temporaneo dell’attività quale conseguenza dell’epidemia COVID-19.

3. Interventi ammissibili

È ammissibile al sostegno l’arresto temporaneo dell’attività di pesca avvenuto tra il 1° febbraio ed il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell’epidemia COVID-19. Il sostegno da corrispondere all’impresa di pesca, per ogni imbarcazione, è funzione del numero di giorni di sospensione dell’attività di pesca e della stazza del peschereccio.

4. Area territoriale di attuazione

La misura si applica sull’intero territorio della Regione Marche, con l’esclusione delle acque interne.

Possono presentare domanda le imprese che, alla data dell’arresto temporaneo, avevano sede legale nelle Marche ma imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi di altre regioni, a condizione che tali imprese non abbiano già richiesto ad altre regioni contributi analoghi per le medesime imbarcazioni.

5. Soggetti ammissibili al sostegno

Possono accedere al sostegno gli armatori di imbarcazioni da pesca che esercitano attività di impresa di pesca. Sono ricompresi in tale definizione anche i pescatori che svolgono l’attività di pesca professionale in forma autonoma e che armano in proprio il peschereccio.

6. Requisiti per l’ammissibilità

I soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti/condizioni, al momento della presentazione della domanda di sostegno:

- a) possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell’arresto temporaneo.

- b) iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese di pesca;
- d) iscrizione dell'imbarcazione nel Registro comunitario delle navi da pesca;
- e) possesso della licenza di pesca in corso di validità;
- f) aver presentato l'autodichiarazione, agli Uffici Marittimi competenti, di mancata effettuazione dell'attività di pesca per emergenza sanitaria in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Circolare MIPAAF n. 6485 del 27 marzo 2020;
- g) non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE, Euratom) n. 1046/2018;
- h) non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
- i) rispettare l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento, nel caso di utilizzo di personale dipendente;
- j) non essere destinatari di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del contributo sui programmi, FEP o FEAMP a fronte dei quali non siano state ancora restituite le somme percepite;

L' **imbarcazione da pesca** oggetto di domanda deve:

- **al momento della comunicazione dell'autodichiarazione di mancata effettuazione dell'attività di pesca ai sensi della circolare MiPAAF n. 6485/2020:**
 - k) **aver svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni** nel corso dei due anni civili precedenti (anni di riferimento 2018 e 2019). Se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio sono calcolati come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili ($\text{Giorni minimi di attività di pesca} = 120/730 \times \text{numero di giorni di registrazione del peschereccio nel Registro della flotta peschereccia}$);
 - l) **essere armata ed equipaggiata.**

7. Determinazione del sostegno

7.1 Periodo di ammissibilità

Sono ammessi al sostegno i periodi di sospensione dell'attività di pesca, avvenuti come conseguenza dell'epidemia COVID-19, che soddisfano i seguenti requisiti:

- sono stati effettuati, anche in maniera non continuativa nel periodo tra il 01/02/2020 ed il 31/12/2020;
- non sono stati computati come periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 33, par. 1, lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 508/2014;
- non sono stati computati per l'assolvimento di misure tecniche obbligatorie di sospensione dell'attività di pesca per esigenza di tutela degli stock ittici e degli

- ecosistemi marini di cui ad altre disposizioni nazionali e regionali;
- sono stati comunicati agli uffici marittimi competenti secondo quanto previsto dalla circolare MiPAAF n. 6485 del 27/03/2020.

7.2 Calcolo del sostegno

Il sostegno da corrispondere all'impresa di pesca è funzione del numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca e della stazza del peschereccio, ed è calcolato secondo i parametri riportati nelle seguenti tabelle A e B, di cui alle Disposizioni attuative della misura 1.33 lettera d) – parte B – Specifiche, approvate con nota dell'Autorità di Gestione prot. 0277372 del 16/06/2021.

Le due tabelle, riportanti le relazioni per il calcolo del premio giornaliero (P) spettante all'impresa per ciascuna imbarcazione, si applicano come segue:

- la **Tabella A** si applica nel caso in cui l'armatore, per i periodi di sospensione dell'attività di pesca, **abbia posto**, tutto o in parte, **il personale di bordo** previsto dalla Tabella minima di armamento, imbarcato sull'imbarcazione, **in cassa integrazione ovvero abbia usufruito di altre tipologie di ammortizzatori sociali**, sostenendo pertanto tale costo con risorse pubbliche;
- la **Tabella B** si applica nel caso in cui l'armatore, per i periodi di sospensione dell'attività, **non abbia posto il personale di bordo** previsto dalla Tabella minima di armamento, imbarcato sull'imbarcazione, **in cassa integrazione ovvero non abbia usufruito di altri ammortizzatori sociali**. La tabella pertanto, si applica, nel caso in cui il costo per il personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse proprie dell'impresa armatrice. La tabella B si applica anche al caso di **ditte individuali/pescatori autonomi**.

Tabella A

| Numero di GT | Premio giornaliero P (Euro/giorno) |
|-------------------------|------------------------------------|
| $1 \leq GT \leq 10$ | $P = (5,20 * GT) + 20,00$ |
| $10 < GT \leq 25$ | $P = (4,30 * GT) + 30,00$ |
| $25 < GT \leq 50$ | $P = (3,20 * GT) + 55,00$ |
| $50 < GT \leq 100$ | $P = (2,50 * GT) + 90,00$ |
| $100 < GT \leq 250$ | $P = (2,00 * GT) + 140,00$ |
| $250 < GT \leq 500$ | $P = (1,50 * GT) + 265,00$ |
| $500 < GT \leq 1.500$ | $P = (1,10 * GT) + 465,00$ |
| $1.500 < GT \leq 2.500$ | $P = (0,90 * GT) + 765,00$ |
| $GT > 2.500$ | $P = (0,67 * GT) + 1.340,00$ |

Tabella B

| Numero di GT | Premio giornaliero P (Euro/giorno) |
|-------------------------|---|
| $1 \leq GT \leq 10$ | $P = (14,00 * GT) + 56,00$ |
| $10 < GT \leq 25$ | $P = (7,00 * GT) + 126,00$ |
| $25 < GT \leq 50$ | $P = (3,12 * GT) + 223,00$ |
| $50 < GT \leq 100$ | $P = (3,26 * GT) + 216,00$ |
| $100 < GT \leq 250$ | $P = (1,70 * GT) + 372,00$ |
| $250 < GT \leq 500$ | $P = (2,48 * GT) + 177,00$ |
| $500 < GT \leq 1.500$ | $P = (1,10 * GT) + 867,00$ |
| $1.500 < GT \leq 2.500$ | $P = (0,90 * GT) + 1.167,00$ |
| $GT > 2.500$ | $P = (0,67 * GT) + 1.742,00$ |

I valori calcolati nella Tabella sono da intendersi quali massimali e la metodologia per il calcolo del premio P è la stessa anche nel caso in cui i massimali non siano raggiunti.

Al fine di determinare il premio spettante a ciascuna imbarcazione, il premio giornaliero risultante dalla pertinente tabella verrà moltiplicato per il numero di giorni di sospensione, così come risultante dalle verifiche effettuate in collaborazione con la competente Autorità Marittima.

Nel computo del valore del premio si dovrà tener conto sia del numero massimo di giorni di attività lavorativa, per ogni mese, stabiliti nei relativi CCNL, che di altre disposizioni relative a sospensioni obbligatorie dell'attività (misure tecniche inserite in Piani di Gestione).

Non è prevista l'erogazione di premi inferiori a 500 euro.

Se le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo del premio, tramite riduzione proporzionale degli importi calcolati secondo quanto previsto nei punti precedenti.

L'impresa armatrice di più imbarcazioni dovrà presentare un'istanza per ciascuna imbarcazione che ha effettuato un periodo, anche non continuativo, di sospensione dell'attività di pesca.

7.3 Giornate d'arresto non ammissibili

Non sono ritenute ammissibili le giornate di sospensione dell'attività di pesca:

- a) effettuate nei periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 33 par. 1 lett. a), b) e c) del Reg. (UE) 508/2014, ovvero da altre disposizioni nazionali e/o regionali che prevedono la sospensione delle attività di pesca (es. per esigenza di tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini, festività, CCNL ecc.);
- b) che non rientrino nel periodo 1° febbraio -31 dicembre 2020;
- c) per le quali non siano state attestate dalle Autorità marittime competenti le autodichiarazioni previste dalla circolare MIPAAF 6485/2020 ovvero da altre disposizioni specifiche dell'AdG;
- d) per le quali non siano state attestate dagli uffici marittimi competenti i requisiti di ammissibilità di competenza.

8. Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno e pagamento

La domanda di sostegno è relativa ad un'unica imbarcazione ed ha anche valenza di domanda di domanda di pagamento.

La domanda di sostegno va compilata utilizzando il modulo allegato al presente Avviso e va presentata **esclusivamente tramite posta elettronica certificata** all'indirizzo: regione.marche.economiaittica@emarche.it, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso nel sito istituzionale della Regione Marche, ai seguenti indirizzi:

- <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi>
- https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Fondo-Europeo-per-la-pesca#19955_Misura-1.33.1.d

Il soggetto che presenta e sottoscrive la domanda di contributo è il titolare o il legale rappresentante dell'impresa.

9. Documentazione per accedere al sostegno

Le imprese che intendono accedere al sostegno devono presentare **una domanda per ciascuna imbarcazione** che abbia effettuato un periodo, anche non continuativo, di sospensione dell'attività di pesca quale conseguenza dell'epidemia COVID-19.

Nel caso in cui l'imbarcazione abbia lunghezza fuori tutto (LFT) minore di 10 m, la domanda deve essere corredata da copia della documentazione idonea a dimostrare l'effettiva attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data dell'arresto temporaneo COVID (documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita ecc...).

La documentazione richiesta dal presente Avviso che prevede sottoscrizione può essere firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, oppure sottoscritta con firma autografa allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità.

10. Dotazione finanziaria

Agli interventi previsti dal presente Avviso è destinato un importo complessivo di Euro 50.000,00 a valere sull'annualità 2021 del bilancio regionale.

11. Intensità dell'aiuto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 paragrafo 2 lett. e) del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dall' art. 1 del par. 15 Reg. (UE) 2020/560, l'intensità dell'aiuto pubblico è fino al 100% del premio così come determinato al paragrafo 7.2.

Il sostegno sarà erogato per tutte le imbarcazioni delle imprese richiedenti in possesso dei requisiti di ammissibilità. Qualora le risorse necessarie a soddisfare l'importo complessivo di tutti i premi, come sopra calcolati, superassero la dotazione finanziaria disponibile, si procederà ad una riduzione proporzionale fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Non è prevista l'erogazione di premi inferiori a Euro 500,00 per imbarcazione.

12. Valutazione istruttoria

Ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 8, della L.R. 44/1994, il procedimento finalizzato alla concessione del sostegno deve concludersi entro 90 giorni, fatte salve le sospensioni connesse all'espletamento dei controlli da parte dell'Autorità Marittima.

Per ciascuna domanda, la concessione del sostegno è subordinata all'esito positivo delle verifiche effettuate dagli Uffici Marittimi competenti, relativamente al possesso dei seguenti requisiti:

- criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 6, lettere a), c), d), e), f), del presente Avviso pubblico;
- criterio di ammissibilità di cui al paragrafo 6, lettera k) del presente Avviso pubblico, limitatamente alle imbarcazioni aventi lunghezza LFT maggiore o uguale a 10 metri; per le imbarcazioni aventi LFT minore di 10 metri il controllo di tale criterio sarà effettuato dalla Regione Marche, sulla base della documentazione allegata alla domanda di sostegno;
- numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca comunicati ai sensi della circolare MiPAAF n. 6485 del 27/03/2020;
- stazza GT dell'imbarcazione;
- lunghezza LFT dell'imbarcazione.

13. Criteri di selezione

Fermo restando che il sostegno sarà erogato a tutte le imprese richiedenti risultate ammissibili, verrà stilata una graduatoria derivante dall'applicazione dei seguenti criteri di selezione, secondo quanto stabilito dalle disposizioni attuative di misura.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri elencati nella tabella che segue ed attribuibile al progetto sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.

Il valore del coefficiente (C) deve essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applica al punteggio (P).

| N | CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI | Coefficiente C ($0 < C < 1$) | Peso (Ps) | Punteggio $P = C * Ps$ |
|----|---|--|-----------|------------------------|
| T1 | Data di presentazione della domanda di sostegno | $data_{min} \rightarrow C=1$ $date\ intermedie \rightarrow C = \frac{data_{max} - data}{data_{max} - data_{min}}$ $data_{max} \rightarrow C=0$ Legenda: $data$ = giorno e orario di presentazione della domanda $data_{min}$ = giorno e orario di inizio del periodo utile per la presentazione della domanda | 0,5 | |

| N | CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI | Coefficiente C (0<C<1) | Peso (Ps) | Punteggio P=C*Ps |
|----|---------------------------------------|--|-----------|------------------|
| | | $data_{max}$ = giorno e orario di fine del periodo utile per la presentazione della domanda | | |
| O1 | Minore numero di GT dell'imbarcazione | $GT_{min} \rightarrow C = 1$ $GT_{intermedi} \rightarrow C = \frac{GT_{max} - GT}{GT_{max} - GT_{min}}$ $GT_{max} \rightarrow C = 0$ Legenda: GT = stazza lorda internazionale (<i>Gross Tonnage</i>) dell'imbarcazione, come risultante dalla licenza di pesca $GT_{min} = 1$ $GT_{max} = 2500$ | 1 | |

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

14. Approvazione elenco dei soggetti ammissibili al sostegno, concessione e liquidazione

L'elenco è approvato con decreto del Dirigente della P.F. Economia Ittica, nel quale sono indicate anche le domande ritenute irricevibili o non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà preventivamente espletato, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di sostegno. Con il medesimo decreto dirigenziale si provvede altresì alla concessione dei premi.

Qualora le risorse disponibili non consentissero l'erogazione di tutti i premi al 100%, si riproporzioneranno i singoli importi secondo la procedura già descritta al paragrafo 11.

A seguito della concessione, dopo l'esecuzione dei controlli a campione di cui al paragrafo 15, con apposito decreto dirigenziale verrà disposta la liquidazione dei sostegni.

Non verrà data comunicazione individuale ai beneficiari, in ragione della numerosità degli stessi. I decreti di concessione e liquidazione dei contributi saranno pubblicati nel sito istituzionale (www.norme.marche.it) e nelle pagine tematiche:

15. Modalità di erogazione del sostegno e controlli

I premi concessi sono liquidati in un'unica soluzione. Non è prevista l'erogazione di anticipi.

Oltre ai controlli di cui al paragrafo 12, effettuati dagli Uffici Marittimi sul 100% delle domande e preordinati alla concessione del sostegno, tutte le altre dichiarazioni sostitutive rese con la presentazione della domanda sono soggette a controllo a campione, in misura non inferiore al 5%, secondo le modalità previste dal Manuale delle procedure e dei controlli.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 il sostegno è revocato, fatte salve le sanzioni penali.

16.Cumulabilità degli aiuti pubblici

Il premio non è cumulabile, per gli stessi periodi, con i premi previsti dall'art. 33 par. 1 lett. a), b) e c) del Reg. (UE) 508/2014 per l'arresto temporaneo obbligatorio, ovvero da altre disposizioni nazionali e/o regionali che prevedono misure tecniche obbligatorie di sospensione delle attività di pesca per esigenza di tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini.

La violazione del divieto di cumulo comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme eventualmente liquidate.

17.Obblighi del beneficiario

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale per ottenere e/o mantenere il sostegno del FEAMP. In particolare, i beneficiari dovranno impegnarsi a:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di arresto, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale ed urbanistica;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità, europee, statali e regionali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentendone l'eventuale acquisizione;
- a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

18.Revoca del sostegno e recupero delle somme erogate

Il premio è revocato a seguito di:

- rinuncia espressa del beneficiario;
- esito negativo dei controlli o irregolarità riscontrate ai sensi delle norme di riferimento, fatte salve le eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, laddove ne ricorrano i presupposti;
- violazione degli impegni assunti e degli obblighi derivanti dal presente Avviso pubblico.

In caso di revoca si procede al recupero delle somme eventualmente erogate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire e/o recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge (interessi legali ed eventualmente interessi di mora).

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute è fissato nel

provvedimento di revoca, con decorrenza dalla data di ricevimento del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si dà corso alla fase di esecuzione forzata, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

19. Diritti del beneficiario

Al beneficiario spettano i diritti e le tutele connesse all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, di quelle in materia di accesso ai documenti amministrativi inerenti al presente Avviso pubblico, nonché di quelle in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la tutela nelle sedi giurisdizionali.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giacomo Candi – tel. 071 8063201 – e-mail: giacomo.candi@regione.marche.it

Contro il provvedimento di concessione/rigetto della domanda di sostegno sono ammessi, in alternativa:

- ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

20. Informativa ai sensi dell'art. 119 del Reg. (UE) n. 508/2014 e comunicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

Ai sensi dell'art. 119 del Reg. (UE) n. 508/2014, comma 2, del relativo allegato V e del Reg. di esecuzione (UE) n. 763/2014 recante le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione, viene stabilito quanto segue:

“Al fine di garantire la trasparenza circa il sostegno fornito a titolo del FEAMP, gli Stati membri mantengono un elenco degli interventi, in formato CSV o XML, accessibile dal sito web unico o dal portale web unico, in cui figurano un elenco e una sintesi del programma operativo. L'elenco degli interventi è aggiornato almeno ogni sei mesi. Le informazioni minime che devono figurare nell'elenco degli interventi, comprese informazioni specifiche riguardanti gli interventi di cui agli articoli 26, 39, 47, 54 e 56, sono precisate nell'allegato V.”

Inoltre, conformemente a quanto stabilito nell'allegato V al Reg. UE 508/2014, l'accettazione del sostegno da parte dei beneficiari costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2.

L'elenco dei beneficiari dei contributi di cui al presente avviso pubblico è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 33/2013.

21. Disposizioni finali

I beneficiari devono attenersi alle disposizioni attuative adottate da parte dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020, nonché alle eventuali disposizioni operative emanate dall'O.I. Regione Marche.

Per quanto non previsto nel presente Avviso pubblico, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PO FEAMP 2014-2020.

Ai sensi dell'art. 8 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, gli artt. 107, 108 e 109 del Trattato in materia di aiuti non si applicano ai pagamenti erogati a norma e in conformità al Reg.

(UE) n. 508/2014.

Allegato A
Modello di domanda di sostegno e pagamento